

**COMUNE  
DI  
LICATA**

**Regolamento  
sulle modalità di affidamento  
di lavori  
mediante cottimo appalto**

# Regolamento sulle modalità di affidamento di lavori mediante cottimo appalto, ai sensi dell'art.20 della L.R. 2 agosto 2002 n.7 e s.m.i.

## Articolo 1

### Oggetto

Il presente regolamento, predisposto ed adottato in applicazione della normativa statutaria, e della normativa introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n.7, come modificata ed integrata dalla L.R.19 maggio 2003 n° 7, tenendo presente i principi e le procedure del Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 19 Luglio 2004, che ha approvato il " Regolamento - tipo sulle modalità di affidamento di lavori mediante cottimo appalto", disciplina:

- la procedura per la formazione degli elenchi delle imprese che possono assumere lavori con la procedura del cottimo;
- la procedura, i modi e i tempi per la diramazione degli inviti e il procedimento di gara ;
- le modalità di partecipazione alla gara per l'affidamento di lavori mediante cottimo appalto.

Inoltre

- precisa, in conformità alle norme del vigente regolamento dei contratti, l'attività negoziale dell'ente, funzionale all'esecuzione dei lavori affidati mediante cottimo.

## Articolo 2

### Principi generali

Ai fini del presente regolamento, nell'attività' negoziale per l'affidamento e l'esecuzione di lavori mediante cottimo, si possono distinguere tre fasi procedurali:

1. la fase della scelta del contraente: formazione dell'albo e partecipazione alla gara;
2. la fase della stipula del contratto, con la formalizzazione del rapporto negoziale;
3. quella dell'esecuzione del contratto e della verifica dell'adempimento.

L'attività negoziale deve tenere conto della programmazione e delle previsioni del bilancio, degli obiettivi e dei programmi del P.E.G., degli altri strumenti programmatori.

Inoltre deve ispirarsi ai seguenti principi:

- economicità, efficacia, legalità e trasparenza dei procedimenti;
- tempestività e obiettività nella scelta dei sistemi negoziali;
- scelta degli strumenti più idonei fra quelli previsti dalla legge;
- libertà delle forme, salvo il rispetto di specifiche norme imperative.

Tutti gli atti che comportano una spesa debbono essere disposti dai soggetti competenti nel rispetto delle norme del presente regolamento e di quello di contabilità.

Dovranno essere rispettate tutte le norme di rango superiore, le presenti disposizioni regolamentari, qualora fossero in contrasto con esse, saranno disapplicate in attesa del loro adeguamento.

Sono norme di riferimento per i lavori pubblici la legge 11 febbraio 1994, n.109, nel testo coordinato con le L.L.R.R. 7/2002 e 7/2003 le altre norme recepite e/o richiamate dalle stesse le L.L.R.R. 7/2002 e 7/2003.

### **Articolo 3**

#### **Competenze e responsabilità**

Anche in materia negoziale mediante cottimo, le funzioni, le competenze e le attribuzioni degli organi politici del comune, del Segretario / Direttore generale e dei dipendenti sono disciplinati dalla legge, dallo statuto, dal regolamento di organizzazione e dalle norme del presente regolamento.

Le funzioni di indirizzo, di proposizione e di impulso amministrativo degli organi politici sono esercitate mediante atti di contenuto generale, programmatico, di indirizzo e autorizzativo. La definizione degli obiettivi e le linee di azioni funzionali al loro conseguimento, la loro assegnazione assieme alle relative risorse sono definite e determinate con atti, generali o puntuali, dell'organo competente come individuato dalla legge e dallo statuto.

Tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e le attività amministrative, che costituiscono attività di gestione, volti alla instaurazione e alla esecuzione dei rapporti negoziali determinati, derivanti dagli atti di cui al comma precedente, sono riservate ai dipendenti secondo le rispettive competenze disciplinate dallo statuto e dai regolamenti.

Al responsabile del procedimento ex L.R. 10/91 e/o ex legge 109/94 competono le funzioni previste dalla legge e i compiti previsti dal presente regolamento.

#### **Articolo 4**

##### **Limitazioni**

Il cottimo è consentito per l'esecuzione di opere o lavori di importo fino a 150.000 euro oltre IVA.

Non possono, nel corso di uno stesso anno solare, essere affidati ad una stessa impresa lavori per importo complessivo superiore a quello indicato al comma 1.

Nell'importo indicato al comma 1 sono inclusi eventuali oneri per la sicurezza.

#### **Articolo 5**

##### **Competenze del Sindaco**

Il Sindaco nella sua qualità di rappresentante legale dell'ente adotta, su richiesta del responsabile del procedimento e previo parere degli uffici competenti, le determinazioni, anche con valenza generale, di autorizzazione all'espletamento dell'appalto mediante gare informali per l'esecuzione di opere o lavori pubblici.

Nella sua qualità di organo esecutivo, adotta i provvedimenti di affidamento concernenti la scelta degli uffici, organismi e soggetti di cui all'articolo 17 della legge 109/94, 7/2002 e 7/2003.

#### **Articolo 6**

##### **Competenze del R.U.P. per il cottimo**

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 7 bis della legge 109/, 7/2002 e 7/2003, esprime il parere in linea tecnica sui progetti.

#### **Articolo 7**

##### **Competenze del dirigente ( responsabile della macrostruttura )**

Fermo restando quanto previsto al comma 2 dell'art.5, ricevuta la determinazione di autorizzazione all'espletamento della gara informale del cottimo, su cui l'ufficio di ragioneria ha apposto il visto di regolarità contabile e l'attestato di copertura finanziaria, il dirigente a cui sono state attribuite le funzioni del comma tre bis dell'articolo 51 della legge 142/90, come recepita nell'ordinamento regionale siciliano, inizia la procedura per l'espletamento del cottimo.

Compete al dirigente ( responsabile della macrostruttura ), per la realizzazione dei programmi, dei progetti e degli obiettivi affidatigli e nei limiti delle risorse assegnate, l'approvazione in linea amministrativa del progetto e/o preventivo, che

assumendo il carattere di provvedimento a contrattare, nel rispetto dell'art.56 della legge 142/90, così come recepito dalla L.R. 48/91 ed integrato con la L.R. 30/2000, deve contenere:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto e le clausole particolari, anche con riferimento al capitolato o al foglio di patti e condizioni, ecc.;
- la forma che dovrà assumere il contratto, tenendo presente, in rapporto all'importo e alla durata della prestazione, di quanto previsto dal regolamento dei contratti;
- le modalità di scelta del contraente;
- la quantificazione della spesa e il capitolo o intervento su cui graverà.

### **Articolo 8 Istituzione Albo**

1. E' istituito l'albo delle imprese di fiducia del Comune di Licata per l'affidamento dei lavori mediante cottimo - appalto, ai sensi dell'art. 24/bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e modificato dall'art. 17 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7.

### **Articolo 9 Iscrizione all'Albo**

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, che ha sostituito l'art. 8, comma 11 quinquies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono iscritte all'albo di cui all'art. 8 le imprese che siano in possesso di attestazione di qualificazione all'esecuzione dei lavori pubblici, rilasciata ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ovvero le imprese che abbiano i seguenti requisiti:

- :
- a) per le imprese iscritte all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il requisito richiesto per l'iscrizione all'albo è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al rispettivo albo camerale;
  - b) per le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, il requisito richiesto per l'iscrizione all'albo è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al registro prefettizio;
  - c) per tutte le altre imprese non rientranti nella fattispecie di cui alle lettere a)

e b), i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo sono quelli previsti dall'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ridotti del cinquanta per cento.

## **Articolo 10**

### **Istanza di Iscrizione**

1. Per ottenere l'iscrizione all'albo i richiedenti devono presentare istanza al Comune di Licata, corredandola con i seguenti documenti e certificati:  
a) certificato di iscrizione alla S.O.A. ovvero, nei casi previsti dall'art. 9, lettera a), certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, contenente l'indicazione dell'attività specifica dell'impresa e, nei casi previsti dall'art. 9, lettera b), certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative; nei casi previsti dall'art. 9, lettera c), certificato/i rilasciato/i dalla stazione appaltante, attestante che l'importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data del certificato medesimo non sia inferiore all'importo di € 75.000;  
b) dichiarazione, resa ai sensi della legislazione vigente, sull'inesistenza delle situazioni contemplate dall'art. 75, comma 1, lettere a), d), e), f), g) ed h), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, come sostituito con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412.

2. L'Amministrazione, prima di consentire l'iscrizione, deve acquisire la comunicazione e/o certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza l'Amministrazione comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento. L'Amministrazione emana il provvedimento di iscrizione all'albo entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. Ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni può essere comprovata con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. Resta ferma la facoltà del Comune di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione prodotta, a termine dell'art. 41 dello stesso decreto.

## **Articolo 11**

### **Procedura per l'iscrizione**

Le domande e la documentazione presentate saranno esaminate dal Dirigente del Dipartimento LL.PP., che provvederà alla formulazione dell'elenco delle imprese da inserire nell'albo.

Alle imprese, la cui domanda o documentazione non è conforme a quanto previsto dagli articoli precedenti, il predetto Dirigente comunica l'inizio del procedimento di non iscrizione con le modalità previste dal successivo articolo 14, assegnando 10 giorni di tempo per eventuali controdeduzioni.

Alle imprese non ammesse, sempre a cura del predetto Dirigente, sarà notificato il provvedimento di non iscrizione.

La costituzione dell'albo sarà approvata con provvedimento Dirigenziale, che sarà pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio e verrà trasmesso al Sindaco, agli Assessori, al Presidente del Consiglio, al Segretario / Direttore generale, all'ufficio contratti, all'U.R.P.. Eventuali osservazioni saranno esaminate e decise dal predetto responsabile.

L'albo sarà articolato per gruppi di categorie di lavori, utilizzando le categorie generali allegata al D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34.

## **Articolo 12**

### **Effetto dell'iscrizione all'albo**

1. L'iscrizione all'albo ha effetto permanente.
2. Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.
3. Dopo la prima formazione dell'albo, le nuove iscrizioni decorrono in sede di aggiornamento dell'albo dall'inizio di ogni anno . A tal fine le domande di nuova iscrizione devono essere presentate dagli interessati entro il 31 ottobre di ogni anno. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo precedente.
4. Le imprese già iscritte all'albo, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 9, diversamente da quelle di cui alla lettera c) del medesimo articolo, non sono tenute in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione.
5. Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall'art.14 del presente regolamento.
6. Alla prima formazione dell'albo in applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, consegue l'onere, da parte del Comune della pubblicazione del medesimo albo nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione. (G.U.R.S.).

## **Articolo 13**

### **Sospensione dall'Albo**

1. L'efficacia dell'iscrizione all'albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:
  - a) sia in corso una procedura di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo;

b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per sua natura o per sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione, di cui all. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni;

c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;

d) sia stata rilevata condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante

e) sia stata rilevata negligenza nell'esecuzione dei lavori;

f) siano state rilevate infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

g) sia stata rilevata inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 2 del precedente art. 12

2. Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma, il provvedimento è adottato quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio

3. Il provvedimento adottato nei casi di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 determina altresì la durata della sospensione.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione all'iscritto: dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.

## **Articolo 14** **Cancellazione dall'Albo**

1. In armonia con il disposto di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412, sono cancellati dall'albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o abbiano cessato l'attività;

b) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale; la cancellazione dall'albo opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in



accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso la cancellazione dall'albo opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di iscrizione all'albo, qualora l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale;

c) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;

d) che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici;

e) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che indice la gara;

f) che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

g) che nell'anno antecedente la data di iscrizione all'albo hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici;

h) che abbiano fatto domanda di cancellazione dall'albo.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione all'iscritto: dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.

3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, la sanzione della cancellazione si applica con riferimento ai soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.

## **Articolo 15**

### **Partecipazione alle gare officiose**

1. Almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, il Comune spedisce, ad un minimo di cinque imprese iscritte all'albo, raccomandata contenente avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare. L'avviso va altresì reso pubblico secondo le modalità previste dall'ordinamento del Comune. Resta impregiudicato il diritto di proporre offerte da parte di tutte le imprese iscritte all'albo.

2. Non è consentito l'invito per un secondo lavoro ad una impresa quando altre imprese iscritte all'albo non ne abbiano ancora ricevuto uno nell'anno.

3. Non è consentito invitare o aggiudicare cottimi - appalto ad imprese nei cui confronti, benché non sospese, sia in corso un procedimento di cancellazione.

4. Qualora non risultino iscritte all'albo almeno cinque imprese, l'Ente può invitare imprese non iscritte all'albo, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dei lavori.

## **Articolo 16**

### **Contenuto dell'avviso di informazione**

L'avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare, di cui al precedente articolo, dovrà almeno specificare:

- a) Procedura di aggiudicazione prescelta;
- b) Luogo di esecuzione;
- c) Natura ed entità dei lavori da effettuare;
- d) Modalità di finanziamento e di pagamento;
- e) Ufficio dove può essere visionata la relativa documentazione;
- f) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte e indirizzo cui devono essere trasmesse;
- g) Data, ora e luogo della loro apertura;
- h) Condizioni e requisiti per poter partecipare;
- i) Documenti da presentare e relativa modalità;
- l) Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto;
- m) Data di pubblicazione del bando di gara.

## **Articolo 17**

### **Requisiti per partecipare alle gare**

Oltre la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione e l'assenza di cause di esclusione di cui all'articolo 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554, condizioni per poter partecipare alla gara, ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 bis della legge 109/94, come introdotto dalla L.R. 7/2002, nel corso dell'anno solare in cui si celebra la gara è che l'importo netto dei lavori per cui si partecipa, sommato all'importo degli altri lavori eventualmente aggiudicati non superiori l'importo complessivo di 150.000 Euro.

## **Articolo 18**

### **Criterio di aggiudicazione**

Per l'affidamento dei lavori mediante cottimo, previa gara informale, si applica il criterio del massimo ribasso di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a) della legge 2 febbraio 1973, n. 14. Sono escluse dall'aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse.

La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.

## **Articolo 19**

### **L'offerta**

Il plico contenente i documenti e l'offerta, che deve essere contenuta in una busta separata deve essere chiuso e sigillato mediante l'apposizione di una impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura che confermino l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente al fine di escludere qualsiasi manomissione.

Il plico e la busta con l'offerta devono riportare l'indicazione del mittente, dell'oggetto e della data della gara.

L'offerta deve indicare chiaramente e senza abrasioni o correzioni non confermate con apposita postilla sottoscritta, pena la inammissibilità, il ribasso offerto sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza sarà ritenuto valido il ribasso più alto.

Sia l'offerta che eventuali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte personalmente dal titolare della ditta offerente o dal legale rappresentante risultante dalla documentazione presentata in uno con i documenti richiesti.

## **Articolo 20**

### **Celebrazione della gara**

Le gare informali sono presiedute dal soggetto individuato ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 51 della legge 142/90 come responsabile delle procedure d'appalto. Fanno parte inoltre della commissione due dipendenti del servizio interessato per materia scelti dal presidente, di cui uno con funzioni di Segretario verbalizzante.

L'esercizio delle funzioni è obbligatorio; i compiti e le responsabilità sono limitati alla fase della gara e nell'ambito delle proprie competenze.

La commissione adempie alle proprie funzioni collegialmente e con la presenza di tutti i componenti. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare la decisione spetta al presidente.

Della celebrazione di tutte le gare sarà redatto apposito verbale che descriverà le varie fasi.

## **Articolo 21**

### **Verbale di gara e aggiudicazione**

Il verbale di gara deve essere sottoscritto dai componenti la commissione e dall'impresa aggiudicataria, se presente, e pubblicato, per almeno tre giorni consecutivi non festivi all'albo pretorio. Ove l'aggiudicatario non sia presente, deve essergli data comunicazione immediata da parte del responsabile del procedimento per i lavori pubblici o da parte del dirigente (responsabile della macrostruttura) con raccomandata A.R. o notifica.

In assenza di rilievi o di contestazioni, che devono essere effettuati nei sette giorni successivi a quello di espletamento della gara, il verbale di gara diviene definitivo e viene approvato con Determinazione Dirigenziale.

In ogni caso sui rilievi e sulle contestazioni il Dirigente è tenuto a decidere entro il termine perentorio di dieci giorni dalla loro trasmissione. Decorso inutilmente detto termine o in mancanza di decisione, i rilievi e le contestazioni si intendono respinti ed il verbale di gara diviene definitivo.

Fatto salvo l'esercizio del potere di autotutela, in caso di ricorso in sede amministrativa e/o giurisdizionale, il soggetto competente per materia, in assenza di provvedimento cautelare sospensivo definitivo, è tenuto a consegnare i lavori all'aggiudicatario risultante dal verbale divenuto definitivo ai sensi dei commi precedenti senza attendere la definizione nel merito del giudizio.

## **Articolo 22**

### **Comunicazione dell'aggiudicazione**

Qualora l'aggiudicatario non abbia sottoscritto il verbale il responsabile del procedimento per gli appalti di lavori pubblici, se diverso dal responsabile della macrostruttura, divenuta definitiva l'aggiudicazione, provvede alla sua comunicazione o con notifica o mediante raccomandata A.R. assieme all'invito, se necessario, a presentare i documenti di rito e necessari per la stipula del relativo atto negoziale.

All'uopo all'aggiudicatario che abbia sottoscritto il verbale saranno richiesti i documenti di rito .

L'aggiudicatario deve presentare, entro dieci giorni , pena la decadenza dell'aggiudicazione, la documentazione relativa al possesso dei requisiti attestati nelle dichiarazioni presentate in sede di gara; la documentazione prescritta dalle c.d. leggi antimafia; la cauzione; le ricevute dei versamenti per diritti e spese; tutti gli altri documenti previsti nel bando o nell'invito.

Si prescinde dalla presentazione di nuovi documenti qualora l'ufficio abbia agli atti gli stessi documenti ancora validi o per lavori di importo fino a 15.000 euro.

Con la comunicazione dell'aggiudicazione sarà richiesto il versamento per le spese contrattuali e per i diritti di segreteria che, calcolati dall'ufficio contratti, saranno incassati nei relativi capitoli del bilancio.

L'ammontare delle spese contrattuali comprende gli importi per registrazione, bolli, riproduzione, rimborso stampati e spese sostenute dall'amministrazione per l'appalto.

La cauzione definitiva è dovuta negli importi e nei modi previsti dall'art.30 della legge 109/94, come recepita dalla L.R. 7/2002, tranne per importi contrattuali inferiori a Euro 15.000, sempre che il pagamento sia previsto in unica soluzione e dopo l'accettazione del certificato di regolare esecuzione.

## **Articolo 23**

### **Il contratto**

In materia negoziale la rappresentanza esterna del comune, espressa mediante la manifestazione formale della volontà dell'ente, è esercitata dai soggetti previsti dalle norme statutarie, dal regolamento di organizzazione o individuati ai sensi dell'articolo 51 della legge 142/90, così come recepita nell'ordinamento regionale siciliano.

Nel rispetto delle norme vigenti la forma contrattuale verrà determinata tenendo conto della natura e dell'entità dell'oggetto del contratto e conformante a quanto previsto dal vigente regolamento dei contratti dell'Ente.

## **Articolo 24**

### **Rinvio**

Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme statali e regionali e del regolamento dei contratti che regolano la materia contrattuale.

Per i lavori e le forniture in economia saranno osservate le norme dei relativi regolamenti.

Per le forme contrattuali si applicano le disposizioni del vigente regolamento dei contratti.

Per le fasi di consegna, liquidazioni, esecuzione, verifiche e collaudo si applicano le norme vigenti integrate con quelle del vigente regolamento dei contratti

Per le competenze si applicano le norme di legge vigenti in Sicilia e lo statuto comunale.

## **Articolo 25**

### **Pubblicità**

Il presente regolamento, inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'articolo 198 del vigente Ordinamento EE.LL. e la visione è consentita, senza alcuna formalità e a semplice richiesta, a qualunque cittadino, al quale può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione